

CAP. IV - SERBATOI INTERRATI

Cap. 138 - Caratteristiche dei serbatoi interrati

1. I serbatoi interrati contenenti olii minerali e sostanze dalle quali vanno protette le acque sotterranee ed il suolo e comunque usati per lo stoccaggio di sostanze, preparati e rifiuti liquidi, sono progettati e costruiti in modo d'assicurare il mantenimento della loro integrità strutturale durante l'esercizio, il contenimento e il rilevamento di eventuali perdite e la possibilità di procedere a controlli periodici.
2. Ai fini di cui al comma precedente, i serbatoi interrati sono realizzati:
 - a) a doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine;
 - b) a parete singola all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e compatibile con il contenuto e con monitoraggio in continuo delle eventuali perdite;
 - c) con dispositivo di sovrapieno al fine di evitare fuoriuscite di prodotto in caso di eccessivo riempimento;
 - d) con tubazioni a servizio del serbatoio che, se interrate, sono dotate di incamiciatura o sistemi equivalenti per il recupero di eventuali perdite.

Art. 139 – Dismissione dei serbatoi interrati

1. La dismissione dei serbatoi interrati è comunicata al Comune e si realizza mediante svuotamento del contenuto, bonifica del serbatoio e rimozione dello stesso, con smaltimento eseguito ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti; nella comunicazione di dismissione dei serbatoi devono essere previste ed indicate le indagini che si intendono eseguire per verificare l'eventuale inquinamento del sito e l'entità di questo. Qualora, alla luce delle indagini effettuate, si debba procedere con interventi di bonifica, questi andranno dovranno essere effettuati ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nei casi in cui la rimozione del serbatoio pregiudichi la staticità degli edifici e delle opere circostanti, il Comune, a seguito di motivata richiesta, ha facoltà di autorizzare la permanenza in sito del serbatoio previa messa in sicurezza dello stesso effettuata mediante riempimento del serbatoio con adeguato materiale solido inerte.
3. Per i serbatoi interrati esistenti, i titolari provvedono a eseguire le prove di tenuta entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, ripetendola successivamente ogni tre anni fino alla dismissione dei serbatoi stessi.
4. Nei casi di accertata perdita dai serbatoi esistenti e dai nuovi, si procede alla bonifica del sito con rimozione del serbatoio. Qualora sia possibile la bonifica del sito senza la rimozione del serbatoio, lo stesso resterà in sito previo risanamento e ripristino documentato della sua integrità strutturale, fino alla scadenza delle garanzie offerte in merito alle operazioni di risanamento e ripristino.